



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1044

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma Operativo 2014-2020 FESR - Obiettivo «Promuovere l'efficienza energetica e l'uso di energia rinnovabile nelle imprese» - Asse 3 «Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori» - Azione 3.1.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza».

Il giorno **30 Giugno 2017** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale»;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg concernente «Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale»;
- considerato che la Commissione Europea con decisione C(2015) 905 del 12 febbraio 2015 ha approvato il Programma Operativo FESR della Provincia autonoma di Trento e che lo stesso è stato approvato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale, 2 marzo 2015, n. 294;
- considerato che nell'ambito dell'Asse 3, Azione 3.1.1 del P.O. «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza», l'obiettivo specifico di riferimento è quello di ridurre i consumi energetici e le emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili;
- considerato che il suddetto obiettivo risulta coerente con l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concluso tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;
- ritenuto opportuno procedere all'approvazione nel corrente anno 2017 di un avviso di selezione per «Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ritenuto opportuno prevedere uno stanziamento complessivo pari ad euro 8.000.000,00 ed un contributo da assegnare a ciascun progetto determinato sulla base delle singole schede delle tipologie/tecnologie ammesse ad agevolazione ai sensi del Reg. n. 1407/2013 (aiuti "de minimis"), oppure ai sensi del Reg. n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione);
- preso atto che la struttura responsabile dell'iniziativa è APIAE;
- acquisiti i pareri dei servizi di staff e recepite le principali osservazioni, dando comunque riscontro informale e acquisito il parere della Competente commissione consiliare;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2;
- viste le leggi e gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto stabilito in premessa, lo schema di avviso 4/2017 avente ad oggetto “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, per quanto riguarda il finanziamento complessivo dell’avviso, uno stanziamento pari a euro 8.000.000,00;
3. di assegnare, per quanto indicato in premessa, all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) le risorse di cui al punto 2 per la concessione dei contributi previsti dallo schema di avviso 4/2017;
4. di far fronte alla spesa di euro 8.000.00,00 derivante dall’adozione del presente provvedimento impegnando la stessa per euro 2.290.000,00 sul capitolo 612921 dell’esercizio finanziario 2017 e per euro 5.710.000,00 sul capitolo 612921 dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’articolo 56 e dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. L’impegno della spesa è stabilito nel seguente modo:
 - il 50% corrispondente alla quota di finanziamento UE relativo all’esercizio finanziario 2017 pari ad euro 1.145.000,00 e relativo all’esercizio finanziario 2018 pari ad euro 2.855.000,00,;
 - il 35% corrispondente alla quota di finanziamento statale relativo all’esercizio finanziario 2017 pari ad euro 801.500,00 e relativo all’esercizio finanziario 2018 pari ad euro 1.998.500,00;
 - il 15 % corrispondente alla quota di finanziamento provinciale relativo all’esercizio finanziario 2017 pari ad euro 343.500,00 e relativo all’esercizio finanziario 2018 pari ad euro 856.500,00;
5. di accertare la somma complessiva di euro 6.800.000,00 imputando le somme nel seguente modo:
 - per euro 1.145.000,00 sul capitolo 331500-002 dell’esercizio finanziario 2017 e per euro 2.855.000,00 sul capitolo 331500-002 dell’esercizio finanziario 2018, corrispondente alla quota UE;
 - per euro 801.500,00 sul capitolo 316400-002 dell’esercizio finanziario 2017 e per euro 1.998.500,00 sul capitolo 316400-002 dell’esercizio finanziario 2018, corrispondente alla quota Stato;
6. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell’APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni trimestrali di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
7. di prendere atto che competono ad APIAE la predisposizione della modulistica, le procedure per la raccolta delle domande, l’ammissione a contributo, la gestione del procedimento relativo alle agevolazioni, l’attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari;
8. di disporre che l’avviso di cui al presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento, di APIAE e su almeno un quotidiano locale.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Avviso n. 4/2017

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Investiamo nel vostro futuro

**Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

Obiettivo «Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese»

Provincia autonoma di Trento

ASSE 3: Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori

**Azione 3.1.1 – Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.**

Avviso n. 4/2017

**Riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili**

**Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia
nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione
territoriale» – Art. 17**

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «incentivi alle imprese»

Sommario

1.	PREMESSA	pag. 3
2.	FINALITÀ ED OGGETTO	pag. 3
3.	SOGGETTI DESTINATARI E LOCALIZZAZIONE	pag. 5
4.	STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE	pag. 7
5.	MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE	pag. 8
6.	CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE	pag. 9
7.	CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO	pag.12
8.	EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	pag.12
9.	CRONOPROGRAMMA E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	pag.13
10.	CONTROLLI	pag. 14
11.	INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI	pag. 15
ALL.1	SPESE AMMISSIBILI	pag. 16
ALL. 2	AIUTI DI STATO E CUMULO	pag. 19
ALL. 3	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	pag. 21
ALL. 4	RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	pag. 23
ALL. 5	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE	pag. 27
ALL. 6	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	pag. 31
ALL. 7	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D.LGS. n. 196/2003	pag. 35
ALL. 8	SCHEDE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE/TECNOLOGIE FINANZIABILI	pag. 36
ALL. 9	AUDIT ENERGETICO	pag. 49

1. PREMESSA

1. Il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) che, dal 2014, operano all'interno di un quadro comune e perseguono obiettivi politici complementari. Questi fondi rappresentano la principale fonte di investimento a livello dell'Unione Europea per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa per l'occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Attraverso essi l'Unione europea persegue la politica di sviluppo regionale – politica di coesione - per raggiungere l'obiettivo fondamentale della coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati membri.

2. In particolare, il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

3. I Programmi Operativi (PO) sono i documenti di attuazione delle politiche di sviluppo e coesione finanziate dai Fondi strutturali, nell'ambito di un quadro di riferimento strategico definito a livello nazionale ed europeo. Il Programma Operativo del FESR 2014 – 2020 per la Provincia autonoma di Trento è stato approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 905 del 12 febbraio 2015. Con deliberazione n. 294 di data 2 marzo 2015 il Programma Operativo è stato approvato in via definitiva anche dalla Giunta Provinciale.

2. FINALITÀ ED OGGETTO

2.1 FINALITÀ

1. In coerenza con i principali documenti europei di riferimento, quali la «Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», l'iniziativa faro «Unione per l'Innovazione» e la Comunicazione della Commissione Europea su «Regional Policy contributing to Smart Growth in Europe», l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, individua, tra le priorità di investimento, le misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese.

2. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concluso tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, individua l'obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive.

3. La strategia delineata nel Programma Operativo FESR 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento, intendendo sostenere tipologie di intervento che concorrano

al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione di gas climalteranti delle imprese, recepisce pienamente le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, individuando:

l'Azione 3.1.1 – Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.

4. In particolare il presente avviso intende sostenere l'installazione di impianti a biomassa, il miglioramento dell'efficienza energetica nelle strutture e nei cicli produttivi, anche attraverso l'introduzione di specifiche innovazioni di processo e di prodotto e dando priorità alle tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili.

5. Nell'ambito di questa tipologia di intervento saranno inoltre agevolate azioni volte a conseguire risparmi energetici negli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche mediante, ad esempio, la realizzazione di interventi di isolamento termico delle strutture, nonché attraverso la razionalizzazione, l'efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica e illuminazione e l'adozione di sistemi di monitoraggio e gestione energetica degli edifici.

6. Al fine di massimizzare i benefici in termini di risparmio energetico complessivo e di riduzione delle emissioni climalteranti, il sostegno all'efficienza energetica delle PMI sarà subordinato, come previsto dall'articolo 8 della direttiva sull'efficienza energetica, ad audit energetici in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi in termini di maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all'investimento necessario.

7. L'iniziativa avviata tramite il presente avviso contribuisce inoltre all'attuazione della Strategia macroregionale per la regione alpina (EUSALP), nella misura in cui è coerente con gli obiettivi dichiarati nell'azione 9 della strategia: rendere il territorio una regione modello per efficienza energetica e uso di energie rinnovabili.

8. La natura dell'investimento oggetto del presente avviso, agevolabile a favore dei soggetti destinatari individuati nella successiva sezione 3, garantisce il rispetto del principio di demarcazione dell'intervento dei fondi ESI.

2.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I contributi di cui al presente avviso sono erogati mediante i fondi stanziati per l'attuazione del P.O. FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento, in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti europei inerenti i fondi strutturali e l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006;

e relativi atti delegati e di esecuzione.

- Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. In particolare il regime di aiuti di cui al presente avviso attua le disposizioni di cui all'art. 17 del suddetto regolamento;
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Le iniziative promosse dal presente avviso sottostanno alle regole specifiche di ammissibilità della spesa del Programma.

3. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente bando, trova infine applicazione la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese» e relativi criteri e modalità applicative.

3. SOGGETTI DESTINATARI E LOCALIZZAZIONE

1. L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

2. Possono presentare domanda di agevolazione:

- A le piccole, medie e grandi imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Provincia di Trento; qualora non tenute dall'ordinamento all'iscrizione nel Registro delle imprese, devono essere in possesso di partita Iva. Nel caso di nuove imprese è sufficiente la richiesta di iscrizione nel predetto Registro delle imprese;
- B le imprese E.S.Co. (Energy Service Company), così come definite nel decreto legislativo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, per gli interventi realizzati in favore dei soggetti utilizzatori, indicati ai fini del presente avviso come soggetti beneficiari;
- C nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al punto precedente A, gli enti e le associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita I.V.A., nonché i consorzi e le reti d'impresa con soggettività giuridica, come definite dall'articolo 3, comma 4 ter, del Decreto legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra. Rientrano comunque tra i soggetti beneficiari le Associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L., in possesso di partita I.V.A.;

- o i soggetti di cui alle precedenti lettere A. e C. con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento. Prima dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente avviso tali imprese devono risultare iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento e avere una unità operativa attiva nel territorio provinciale; per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico quanto amministrativo.

3. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione e della concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri le imprese devono:

- a) non avere in corso procedure concorsuali;
- b) non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) possono beneficiare degli interventi di cui al presente avviso a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:

- a) somministrino la prima colazione agli alloggiati;
- b) non abbiano più del 70 per cento dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina.

5. Sono esclusi:

- i soggetti che svolgono le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 C.C. (attività bancaria o assicurativa);
- i soggetti che svolgono esclusivamente attività di venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, procacciatori d'affari e attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie di mediazione immobiliare;
- i soggetti che svolgono l'attività di cui alla lettera D "fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" dei codici ATECO 2007;
- gli investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci ed agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);
- gli investimenti relativi a strutture alpinistiche agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);
- imprese non rientranti nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. UE n. 651/2014;¹

¹ Il paragrafo 3 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

3. Il presente regolamento non si applica:

- (a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio³², ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

- imprese non operanti in settori economici ammissibili a finanziamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L. 352 del 24.12.2013)²;
- imprese che pur operando anche nei settori esclusi sopra citati, non dispongono di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco (art. 3, c. 3 lett c) Reg. (UE) n. 1301/2013;
- esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali sono collocati gli **apparecchi da gioco** individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931.

4. STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE

- (b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- (c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- (d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- (e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

4. Il presente regolamento non si applica:

- (a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- (b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
- (c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Il paragrafo 5. dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per se, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- (a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. E tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
- (b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali
- (c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

² Sono esclusi la pesca, l'acquacoltura, l'agricoltura a particolari condizioni, le attività connesse all'esportazione, gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.

1. Lo stanziamento complessivo previsto per il finanziamento dei progetti di cui al presente avviso è pari ad euro 8 milioni.

2. Tenuto conto dell'andamento delle domande e in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, l'amministrazione provinciale potrà destinare ulteriori fondi disponibili al finanziamento del presente avviso.

3. Le singole schede relative alla tipologia/tecnologia finanziabile prevedono le percentuali di finanziamento e il regime di aiuto applicabile con riferimento, alternativamente:

- a) al "Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»";
- b) al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Nel caso di E.S.Co., considerato quanto previsto ai punti 3 dell'Avviso e al comma 6 dell'allegato 1, il contributo è concesso alle stesse nella misura che spetterebbe all'utilizzatore.

5. Ai sensi del Regolamento 1407/2013, art. 3, il contributo netto spettante non potrà comunque eccedere, per ciascuna impresa, i 200.000,00 Euro. Nel caso in cui l'impresa operi nel trasporto di merci su strada per conto di terzi, il contributo massimo non potrà eccedere i 100.000,00 Euro. Nel caso in cui un'impresa, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, abbia ottenuto la concessione di ulteriori contributi a titolo «de minimis», l'importo massimo del contributo, in relazione al bando in oggetto, non potrà superare, sommato a quanto già concesso nel triennio indicato, la soglia di Euro 200.000,00, ovvero di Euro 100.000,00, ove operi nel trasporto di merci su strada per conto di terzi. Qualora l'impresa richiedente faccia parte di un «impresa unica», secondo quanto previsto dal Regolamento 1407/2013, art. 3 par. 2, si considereranno i contributi in «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti da ciascuna impresa ad essa collegata. L'impresa dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione di qualsiasi ulteriore concessione di contributo a proprio favore, a titolo di *de minimis*, avvenuta fra il deposito della domanda di contributo sul presente bando e l'eventuale concessione dello stesso.

6. Resta ferma l'applicazione di tutte le disposizioni pertinenti previste dai regolamenti comunitari n. 1407/2013 e n. 651/2014.

5 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Le domande per ottenere la concessione degli aiuti previsti dal presente avviso devono essere presentate presso l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it oppure tramite piattaforma on line messa a disposizione dei richiedenti dall'ente istruttore, qualora disponibile, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione dei presenti criteri e fino al giorno 15 ottobre 2017.

2. Qualora le domande debbano essere presentate tramite la piattaforma on-line, in caso di malfunzionamenti nel caricamento della documentazione, gli stessi dovranno essere prontamente segnalati al seguente indirizzo mail apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it. Qualora i malfunzionamenti non fossero rapidamente risolvibili, è consentito l'inoltro della documentazione tramite posta elettronica certificata (PEC), al fine di permettere il pieno rispetto dei termini.

3. Le domande presentate oltre il termine ultimo stabilito sono irricevibili.

4. Per ciascuna tipologia di investimento di cui all'allegato 8 al presente avviso, deve essere presentata una autonoma domanda di contributo; una domanda non può pertanto avere ad oggetto una pluralità di tipologie di investimento.

5. Per la medesima tipologia di investimento la stessa impresa può presentare un'unica domanda di contributo a valere sul presente avviso anche se riferita a più unità locali.

6. Successivamente alla presentazione della domanda non è consentita l'integrazione dell'importo indicato sulla domanda di contributo.

6 CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

6.1 I criteri di valutazione

1. L'istruttoria valutativa delle domande inerenti il presente avviso fa capo all'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (di seguito APIAE), struttura responsabile delle agevolazioni delle domande.

2. Trovano applicazione i seguenti criteri di selezione dei progetti:

Criteri generali di ammissibilità formale	1 Ricevibilità e completezza della documentazione per l'ammissione
	2 Coerenza con la normativa provinciale, nazionale ed europea
	3 Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal PO e dalle normative provinciali, nazionali ed europee
	4 Compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o dalla normativa nazionale o europea

	5 Tempistica di realizzazione coerente con la programmazione del Fondo
	6 Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea
	7 Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento
	8 Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei
	9 Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici
	10 Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Criteri generali di ammissibilità sostanziale	Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PO
	Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente)
	Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (ove pertinente)

Criteri specifici di ammissibilità sostanziale	Diagnostica in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi in termini di maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		PUNTEGGI O MASSIMO
Criteri di valutazione	Caratteristiche di innovatività, funzionali e di prestazione degli interventi (utilizzo di fonti rinnovabili, contenimento di dispersione e/o consumi)	11
	Tipologia, caratteristiche di qualità e provenienza dei materiali utilizzati, anche in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale	10
	Ulteriori condizioni preferenziali previsti dalla normativa di settore	4
	Contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti	1

		PUNTEGGI O MASSIMO
Criteri di premialità	Progetti che ricadono all'interno delle Aree Interne	2
	Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o finanziati da altri fondi europei	2

3. Le domande pervenute entro la scadenza di cui alla sezione 5 del presente avviso sono oggetto di una prima istruttoria da parte di APIAE volta a verificare i criteri

generali 1, 3, 4, 6, 9 e 10 di ammissibilità formale. L'ente istruttore provvede anche alla valutazione della congruità tecnico amministrativa della spesa.

4. Relativamente al punto 6 dei criteri generali di ammissibilità formale, l'ente istruttore verifica la presenza di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'insussistenza del cumulo e procederà a controlli a campione tramite la consultazione delle Banche dati provinciali e nazionali in quanto disponibili.

5. I progetti ammissibili a seguito di questa prima istruttoria formale sono oggetto di valutazione:

- in ordine al rispetto degli altri criteri di ammissibilità formale e sostanziale;
- per ciascuno dei criteri di valutazione e premialità.

6. Il soggetto istruttore effettua l'istruttoria di cui al precedente comma 3., comunicandone gli esiti ad una Commissione, composta dai membri, anche esterni, designati dal Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro, dal Dirigente di A.P.I.A.E., dal Dirigente del Servizio Europa, nonché dal Dirigente Generale del Dipartimento Territorio, ambiente, agricoltura e foreste. La Giunta provinciale provvede con deliberazione alla nomina della commissione di valutazione ed all'eventuale impegno della relativa spesa. La Commissione effettua le valutazioni di cui al comma 5.

7. A conclusione dell'istruttoria, la Commissione dà conto degli esiti della stessa per quanto attiene a:

1. progetti inammissibili;
2. progetti ammissibili, ordinati in una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio complessivo. In caso di parità prevale il progetto presentato per primo. In base alla predetta graduatoria le domande saranno accolte ed il finanziamento sarà concesso, secondo le misure di contribuzione stabilite dalle schede allegate, compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista per il presente avviso.

8. Degli esiti dell'istruttoria viene data comunicazione alle imprese richiedenti.

6.2 I criteri di valutazione vengono applicati come segue:

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
1	Caratteristiche di innovatività, funzionali e di prestazione degli interventi (utilizzo di fonti rinnovabili, contenimento di dispersione e/o consumi) <i>Dalla scheda A alla quale è attribuito il punteggio massimo di 11 in ordine decrescente fino alla scheda K con punteggio minimo pari a 1</i>	11
2	Tipologia, caratteristiche di qualità e provenienza dei materiali utilizzati, anche in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale <i>Se le fonti sono rinnovabili attribuzione del punteggio massimo di 10, se non sono rinnovabili attribuzione del punteggio 5</i>	10

3	Ulteriori condizioni preferenziali previsti dalla normativa di settore – Iniziative in rete, consorzi <i>Considerati quattro raggruppamenti: da 2 a 3 imprese, da 4 a 10, da 11 a 20, oltre 20 imprese; attribuzione punteggio massimo per il raggruppamento più numeroso (oltre 20 imprese) e in ordine decrescente fino al meno numeroso (da 2 a 3 imprese) con punteggio minimo pari a 1</i>	4
4	Contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti Caldaie a biomassa-solare-fotovoltaico = 1 PUNTO ALTRI 0	1 0

6.3 I criteri di premialità vengono applicati utilizzando i seguenti indicatori:

1. Progetti che ricadono all'interno delle Aree Interne

Localizzazione dell'impresa nei territori dei comuni di Castel Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio: **2 punti**

2. Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o finanziati da altri fondi europei

1 punto aggiuntivo nel caso di impresa richiedente avviata con precedente ricorso al finanziamento "seed money" di cui alla programmazione provinciale FESR;

1 punto aggiuntivo nel caso di altra sinergia con interventi previsti dal Programma o finanziati da altri fondi europei.

9. Per le domande ritenute ammissibili, per le piccole e medie imprese possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'allegato 1, le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda e indicate nella stessa per l'acquisizione della diagnosi energetica necessaria per la presentazione della domanda stessa e contenente la valutazione dell'investimento/degli investimenti proposti. Il riconoscimento del contributo relativo all'audit energetico è subordinato all'effettiva realizzazione dell'intervento ritenuto ammissibile. Nel caso in cui siano ritenute ammissibili più domande per la stessa impresa, il contributo relativo all'audit energetico verrà ammesso un'unica volta ed erogato congiuntamente al saldo della prima pratica rendicontata.

7 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

1. L'ente istruttore procede ad adottare il provvedimento di presa d'atto degli esiti dell'istruttoria di cui alla precedente sezione 6 ed a concedere il contributo verificando inoltre l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese, ove previsto.

2. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi, per:

- a) l'acquisizione della documentazione integrativa;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni;
- c) l'eventuale acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura.

8 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Per i progetti finanziati sul presente avviso l'erogazione del contributo avviene a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, alle seguenti condizioni:

- se il beneficiario della concessione è un'impresa non avente sede legale o unità operativa sul territorio della Provincia autonoma di Trento, avvenuta costituzione dell'unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto all'allegato 4;
- presentazione della documentazione elencata nell'allegato 4 "erogazione del finanziamento" del presente avviso comprensiva dei giustificativi di spesa e pagamento entro il termine di rendicontazione eventualmente prorogato.

2. È inoltre oggetto di verifica:

- a) che gli investimenti siano di proprietà del soggetto richiedente e rispondano a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente stesso;
- b) che gli investimenti programmati siano realizzati su beni immobili di proprietà o in disponibilità del soggetto richiedente o del soggetto utilizzatore nel caso di investimento realizzato per il tramite di E.S.Co., fatte salve le eccezioni consentite;
- c) che gli investimenti siano utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario o utilizzatore - nel caso di investimento realizzato per il tramite di Esco - dei contributi, fatti salvi i casi ammessi indicati nell'allegato 1;
- d) che gli investimenti siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi consentiti, il soggetto utilizzatore, è iscritto e attivo nel Registro delle imprese, ove previsto.

3. È ammessa l'erogazione di un anticipo pari massimo al 50% del contributo concesso su richiesta dell'interessato previa attestazione dell'avvio dell'investimento e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipabile aumentato del 20%.

4. Ogni erogazione è subordinata alla verifica dell'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea.

5. Nel caso in cui il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo spettante verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente accertato. Qualora l'importo accertato risulti inferiore all'importo anticipato sarà richiesta la restituzione dell'importo indebitamente percepito aumentato degli interessi calcolati al tasso di riferimento della Commissione europea.

9 CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese da sostenere dopo la presentazione della domanda per tutti i tipi di interventi di cui alle schede allegate al presente avviso. Per le domande ammissibili sono riconoscibili le spese già sostenute nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda per la realizzazione dell'intervento di audit energetico.

2. In caso di attribuzione del regime di aiuto "de minimis" previsto dal Reg. (UE) 1407/2013 il progetto di investimento può essere avviato in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo³. Eventuali documenti di spesa emessi antecedentemente alla presentazione della domanda stessa non sono ammessi alle agevolazioni previste dal presente avviso.

3. In caso di applicazione del regime di aiuto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea (regolamento generale di esenzione), i progetti di investimento devono essere avviati **successivamente** alla data di presentazione della domanda di agevolazione a valere sul presente bando. **I progetti già avviati non saranno pertanto considerati ammissibili.**

4. Il progetto di investimento dovrà essere concluso e rendicontato **entro il 31 luglio 2018.**

5. È consentita una sola proroga per un periodo massimo di 6 mesi, su richiesta debitamente motivata, da presentarsi all'ente istruttore prima del termine di conclusione delle iniziative.

³ Per avvio del progetto si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Qualora la natura dei beni o servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non prevedano l'esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l'emissione della fattura di acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell'avvio del progetto, la data della prima fattura di acquisto dei beni relativi al progetto.

6. Tutti i documenti giustificativi della spese ed i relativi pagamenti, devono riportare **data non successiva al termine di conclusione del progetto, eventualmente prorogato.**

10 CONTROLLI

1. Dall'avvio dell'attività istruttoria delle domande e fino alle scadenze temporali dei vincoli posti per l'accesso all'agevolazione, compreso il vincolo di stabilità delle operazioni agevolate di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013, saranno svolti sia controlli ordinari da parte dell'ente istruttore responsabile della liquidazione delle agevolazioni, sia le verifiche di gestione riconducibili ai compiti delle autorità provinciali responsabili della gestione, audit e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma Operativo provinciale FESR 2014 – 2020. I controlli, effettuati anche in loco, verteranno sull'ammissibilità dei beneficiari, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali e sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse.

2. I competenti organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

3. Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, la Provincia autonoma di Trento provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza dal finanziamento. Analogamente si procederà qualora in sede di monitoraggio si riscontrino che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento.

4. Le somme già erogate a valere sui finanziamenti revocati o in eccesso rispetto ai finanziamenti rideterminati saranno pertanto recuperate tramite restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento indicato dalla Commissione europea.

11 INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI

Le informazioni relative alla gestione del presente avviso sono fornite da:

Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE)

Via Solteri, 38 - 38121 TRENTO

sito internet: www.apiae.provincia.tn.it

(telefono 0461-499400, e-mail: apiae@provincia.tn.it).

ALLEGATO 1

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alle seguenti tipologie d'investimento:

- Caldaie a biomassa
- Collettori solari
- Pompe di calore
- Impianti fotovoltaici
- Altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti riduzioni dei consumi di energia termica nei processi produttivi
- Altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti riduzioni dei consumi di energia elettrica nei processi produttivi
- Ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione
- Coibentazioni termiche pareti esterne
- Coibentazioni di coperture e di pavimenti di edifici esistenti
- Sostituzione di finestre, portefinestre e di chiusure trasparenti
- Cogenerazione ad alto rendimento

2. Nelle schede allegate al presente avviso sono riportate le relative tipologie/tecnologie sopra indicate, con l'indicazione per ciascuna di esse della spesa/soglia minima e massima, dei criteri per la determinazione della spesa ammissibile, delle percentuali che si applicano ai costi ammissibili e del corrispondente investimento analogo qualora presente.

3. Per le tipologie per le quali nelle singole schede si prevede il contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'intervento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente; negli altri casi, i costi supplementari di investimento sono calcolati rapportando l'investimento all'investimento analogo in assenza di aiuti di Stato. Per "investimento analogo" dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Dal punto di vista commerciale, l'"investimento analogo" deve rappresentare un'alternativa credibile all'investimento in esame. In questo caso, **i costi ammissibili** per ciascuna impresa in relazione alle tipologie di investimenti previste dal presente avviso, corrispondono ai **costi supplementari** necessari per raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato nelle norme comunitarie applicabili.

4. Le agevolazioni di cui all'avviso riguardano le spese sostenute per l'audit energetico e da sostenere per tipologie/tecnologie di cui alle schede per la realizzazione del progetto di investimento sul territorio della Provincia autonoma di Trento, riferibili pertanto ad una unità ivi localizzata e devono:

- a) essere riferite ad investimenti di proprietà del soggetto richiedente e che rispondono a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
- b) essere riferite ad investimenti realizzati su beni immobili di proprietà o in disponibilità del soggetto richiedente o del soggetto utilizzatore nel caso di investimento realizzato per il tramite di E.S.Co., fatte salve le eccezioni consentite;
- c) essere riferite ad investimenti utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 1. affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 2. investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 3. investimenti destinati ad utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti o per diritti **reali iscritti nei pubblici registri**;
 4. E.S.Co. che realizzano interventi in favore di soggetti utilizzatori;
- d) essere riferite ad investimenti utilizzati per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi consentiti, il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese oppure sia in possesso di partita IVA qualora l'ordinamento non richieda l'iscrizione nel registro delle imprese, ove previsto. Qualora l'utilizzo non sia esclusivo il contributo sarà riconosciuto proporzionalmente alla quota di investimento utilizzata dall'impresa.

5. La condizione di cui alla lettera a) del comma 4 è verificata ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo. Le altre condizioni di cui al comma 4 devono essere rispettate a partire dal momento della presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo.

6. Non sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti che non costituiscono investimento fisso per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione.

7. Relativamente alle imprese E.S.Co., gli interventi previsti devono essere realizzati a favore di soggetti utilizzatori, rientranti nei beneficiari del presente avviso, con i quali è stato stipulato un contratto di rendimento energetico che tiene esplicitamente conto del contributo nella definizione dei rispettivi obblighi economici. Il contratto di rendimento energetico deve tra l'altro contenere:

- l'obbligo dell'inalienabilità dell'opera per la durata dei vincoli previsti;
- l'obbligo dell'osservanza dei presenti criteri;
- la descrizione degli interventi concordati;
- la misura del vantaggio ambientale conseguibile con l'intervento attraverso l'indicazione dei parametri di efficienza o di risparmio energetico ante e post intervento e relative variazioni riportati in una specifica scheda di analisi energetica;
- la spesa sostenuta per gli interventi;
- l'entità del contributo ottenibile;
- l'indicazione di chi acquisirà il contributo e in che percentuale;

- nel caso risulti in essere un contratto di fornitura energetica da parte della E.S.Co., la variazione della relativa tariffa di fornitura ante e post intervento.

8. Le iniziative promosse dal presente avviso sottostanno alle regole specifiche di ammissibilità della spesa del Programma.

9. In relazione al tipo di iniziativa programmata si applicano per quanto compatibili con il presente avviso le disposizioni di cui al punto 4.2 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 sugli incentivi alle imprese riferiti agli aiuti per investimenti fissi, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 7 settembre 2012, n. 1911 e s.m. e gli indirizzi organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale 27 novembre 2009, n. 2877 e s.m.

10. In ogni caso non sono ammessi ad agevolazione:

- gli investimenti realizzati in economia;
- operazioni di leasing;
- imposta sul valore aggiunto, anche se non recuperabile;
- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- interessi debitori e interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- oneri accessori (es.: spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio vitto e alloggio);
- contributi in natura (forniture di opere, beni e servizi in relazioni ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
- acquisto di materiale usato;
- operazioni di edilizia abitativa;
- gli acquisti immobiliari;
- materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità ed utensileria;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- beni ornamentali.

11. Le **domande devono riguardare progetti di investimento con spesa minima prevista ed ammessa pari a 4.500,00 e massima come indicato nelle rispettive schede dalla lettera A alla lettera J.**

12. Per le domande ritenute ammissibili, per le piccole e medie imprese possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'allegato 9 "Audit energetico", le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda e indicate nella stessa per l'acquisizione della diagnosi energetica necessaria per la presentazione della domanda stessa e contenente la valutazione dell'investimento/degli investimenti proposti. Il riconoscimento del contributo relativo all'audit energetico è subordinato all'effettiva realizzazione dell'intervento ritenuto ammissibile. Nel caso in cui siano ritenute ammissibili più domande per la stessa impresa, il contributo relativo all'audit energetico verrà ammesso un'unica volta ed erogato congiuntamente al saldo della prima pratica rendicontata.

ALLEGATO 2

AIUTI DI STATO E CUMULO

1. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 6 agosto 2008, tenuto conto delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011.

2. I contributi di cui all'avviso sono concessi ed erogati, sulla base della tipologia/tecnologia agevolata come indicato nelle schede dell'allegato 8, alternativamente in conformità:

al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - L 187, 26.6.2014); in particolare il presente regime di aiuti rispetta le disposizioni di cui all'art. 17 del suddetto regolamento,

o

al Regolamento articoli (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - L 352, 24.12.2013).

3. Le imprese devono inoltre non essere considerate in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014.⁴

⁴ «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata

4. In materia di cumulo degli aiuti, nel caso di aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, trova applicazione l'art. 8 dello stesso, secondo il quale "l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili, solo a condizione che il cumulo non determini il superamento dell'intensità massima di aiuto disposta dal citato Regolamento."

5. Nel caso di agevolazione concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, l'art. 5 di tale regolamento detta le seguenti disposizioni in materia di cumulo degli aiuti:

"1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. ⁵

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione."

6. Il progetto di investimento può inoltre ricevere sostegno da uno o più fondi SIE "Strutturali e di Investimento Europei (fondi FESR – FSE – FEASR – FEAMP – COESIONE)" oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

7. Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali che non costituiscono aiuto.

8. I contributi di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati con i

per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

⁵ 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

certificati bianchi (titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1 del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo 164/2000 e s.m.i) e con eventuali tariffe incentivanti, fatti salvi i limiti dalle stesse stabiliti.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. Alla domanda di finanziamento, predisposta secondo il fac-simile approvato dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche e disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, è necessario allegare:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, rese dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestanti:
- che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - nel caso di domande i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - gli aiuti a titolo di de minimis, ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti e di non aver beneficiato di altri aiuti di Stato, con riferimento agli stessi costi ammissibili, qualora il richiedente opti per tale regime;
 - che l'impresa non è in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - di non aver beneficiato di ulteriori agevolazioni relativamente ai beni oggetto dell'istanza e di non aver presentato ulteriori istanze di contributo per l'acquisto dei medesimi;
- b) foglio notizie che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, eventuali unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto dell'istanza di agevolazione;
 - dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa
 - elenco delle spese programmate con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione;
- c) scheda tecnica descrittiva degli elementi tecnici contenuti nelle rispettive schede;
- d) diagnosi energetica contenente almeno la valutazione dell'intervento per il quale è presentata la domanda;
- e) copia semplice dei preventivi delle spese programmate o computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
- f) copia semplice del documento di spesa o del preventivo relativo alla diagnosi;
- g) documentazione attestante la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento;
- h) la seguente documentazione relativa alle spese programmate:
- SCHEDA INTERVENTO A – CALDAIE A BIOMASSA**
- progetto preliminare per l'eventuale posa in opera delle tubazioni di teleriscaldamento e/o per l'eventuale costruzione relativa al deposito in cls della biomassa;
- SCHEDA INTERVENTO B – COLLETTORI SOLARI**
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;
- SCHEDA INTERVENTO C – POMPE DI CALORE**
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;
- SCHEDA INTERVENTO D – IMPIANTI FOTOVOLTAICI**
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;
- SCHEDA E - ALTRE INIZIATIVE DALLE QUALI CONSEGUANO RILEVANTI RIDUZIONI DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA NEI PROCESSI PRODUTTIVI**
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;

- progetto preliminare comprensivo di schema termoidraulico;
SCHEDA F - ALTRE INIZIATIVE DALLE QUALI CONSEGUANO RILEVANTI RIDUZIONI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEI PROCESSI PRODUTTIVI

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;

- progetto preliminare comprensivo di schema elettrico;

SCHEDA INTERVENTO G - OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;

- progetto illuminotecnico riportante la valutazione della situazione reale (ante) e della situazione prevista post intervento

SCHEDA INTERVENTO H - COIBENTAZIONI TERMICHE PARETI ESTERNE

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;

- elaborati grafici che permettano il calcolo delle superfici coibentate;

- documentazione fotografica;

SCHEDA INTERVENTO I - COIBENTAZIONI DI COPERTURE E DI PAVIMENTI DI EDIFICI ESISTENTI

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;

- elaborati grafici che permettano il calcolo delle superfici coibentate;

- documentazione fotografica;

SCHEDA INTERVENTO J - SOSTITUZIONE DI FINESTRE, PORTEFINESTRE E DI CHIUSURE TRASPARENTI

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;

- elaborati grafici che permettano il calcolo delle superfici degli elementi sostituiti;

SCHEDA INTERVENTO K – COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;

- progetto preliminare per l'eventuale posa in opera delle tubazioni di teleriscaldamento;

i) alla domanda presentata da E.S.Co. è inoltre necessario allegare:

- copia del preliminare del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e soggetto cliente.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie l'ente istruttore potrà richiedere la regolarizzazione o l'integrazione della domanda o della documentazione già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a 30 giorni.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al precedente comma 1. comporta l'inammissibilità della domanda stessa. Il mancato inoltre entro i termini previsti dell'ulteriore documentazione richiesta di cui al comma 2, comporta, a seconda del caso, l'inammissibilità della spesa non documentata o dell'intera domanda.

ALLEGATO 4

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. RENDICONTAZIONE

1.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Nel rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, per le domande per le quali il contributo è richiesto in regime di esenzione (Reg. UE 651/2014) l'avvio del progetto deve essere successivo alla data della domanda. Per avvio del progetto si intende:

- a) per gli investimenti mobiliari e quelli relativi all'installazione di impianti non compresi negli investimenti immobiliari: data di emissione della prima fattura ;
- b) per le opere edilizie o l'installazione di impianti che richieda la realizzazione di tali opere: giorno indicato nella dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune o nella dichiarazione del direttore lavori di inizio dei lavori delle specifiche opere oggetto di intervento;

a condizione che non emergano impegni giuridicamente vincolanti per l'effettuazione di una spesa (a titolo di esempio: per una attività comportante una spesa derivante da un affidamento all'esterno, un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto) attestanti l'avvio dell'iniziativa in data precedente a quanto indicato alle sopra citate lettere a) e b).

2. In caso di scelta del regime di aiuto "de minimis" previsto dal Reg. (UE) 1407/2013 il progetto di investimento può essere avviato in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese certificate dai documenti recanti data successiva a quella della domanda. I documenti presi a riferimento sono i seguenti:

- a) fattura o documento equipollente;
- b) dichiarazione di inizio lavori nel caso di opere edilizie.

3. Al fine di verificare il termine iniziale di ammissibilità delle spese come meglio specificato ai precedenti comma 1. e 2., la documentazione comprovante la data di avvio del progetto dovrà essere prodotta in sede di rendicontazione finale delle spese. La documentazione stessa non deve riportare data successiva al termine di conclusione e rendicontazione del progetto. L'ultimo dei pagamenti ammissibili dovrà riportare valuta non successiva al termine di rendicontazione dettato dall'avviso eventualmente prorogato.

4. Le spese devono essere riconducibili al progetto di investimento approvato, effettivamente sostenute dal beneficiario, regolarmente contabilizzate, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. A tal fine i beneficiari si dovranno attenere ai seguenti obblighi:

- a) divieto di pagamento in contanti;
- b) indicazione del Codice Unico di Progetto - CUP - comunicato in sede di concessione del contributo, sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa (già in origine da parte del fornitore);

- c) sui documenti giustificativi di spesa (fatture o altro), emessi antecedentemente alla data di comunicazione del CUP, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “spesa sostenuta per progetto presentato su PO FESR 2014-20 della Provincia autonoma di Trento”.

La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta porta alla non ammissibilità della spesa.

5. I pagamenti devono essere regolati attraverso uno o più bonifici bancari per singolo documento di spesa, che dovranno riportare il pagamento del solo documento di spesa agevolabile o tramite mod. F24 per quanto riguarda le ritenute d’acconto relative ai documenti di spesa rilasciati dai liberi professionisti inerenti le spese tecniche. E’ anche ammesso il pagamento singolo con carta di credito aziendale limitatamente agli acquisti telematici. In tale ultima ipotesi, oltre all’estratto conto della carta, riportante l’addebito della spesa rendicontata, dovrà essere prodotto l’estratto conto bancario dal quale figuri l’addebito del saldo debitorio della carta. Le spese sostenute con modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate non sono ammesse ad agevolazione. Non sono ammessi bonifici cumulativi di più documenti di spesa. I bonifici devono riportare il numero e la data del documento di spesa. Il numero e la data del documento di spesa da riportare nel documento di pagamento può essere costituito anche da numero e anno o solo dal numero, qualora il fornitore dichiara di aver scelto una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività dell’impresa e non per anno solare.

6. L’ente istruttore procede all’erogazione verificando, anche tramite supporti informatici, che i soggetti beneficiari siano iscritti nel Registro imprese presso la Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ovvero nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se tale iscrizione non risulta già alla data di presentazione della domanda oppure, qualora non tenuti dall’ordinamento all’iscrizione nel Registro imprese, verifica l’effettivo avvio dell’attività in Provincia di Trento qualora non già dimostrato in sede di domanda. Qualora l’impresa non risulti iscritta presso la Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura o avviata, l’ente istruttore potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l’adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

7. In sede di rendicontazione finale delle spese, dovrà essere prodotta l’intera documentazione giustificativa della spesa e del pagamento riportata al successivo punto 2. Dovrà inoltre essere presentata eventuale documentazione comprovante la data di avvio del progetto (ad esempio: contratto, preventivo controfirmato per accettazione) nonché la contabile delle disposizioni di bonifico eseguite o estratto conto da cui risulta l’esborso finanziario a titolo di quietanza della spesa o, nel caso di pagamento con carta di credito aziendale, l’estratto conto della stessa del mese di competenza della spesa e l’estratto conto bancario del mese di addebito effettivo della spesa.

8. Non sarà considerata valida a titolo di quietanza della spesa la mera liberatoria resa dal fornitore.

1.2. DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1.2.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

1. Ai fini dell'erogazione dell'anticipo del contributo deve essere presentata all'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello approvato dalla Provincia autonoma di Trento di importo pari all'importo anticipato aumentato del 20%;
- c) documentazione attestante l'avvio dell'investimento.

1.2.2 EROGAZIONE A SALDO

1. Ai fini dell'erogazione a saldo del contributo deve essere presentata all'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) la seguente documentazione attestante le spese sostenute:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) relazione riepilogativa finale dell'intervento, descrittiva degli elementi tecnici contenuti nelle rispettive schede, redatta in conformità al fac-simile predisposto dall'ente istruttore competente
- c) copia semplice delle fatture o documenti equipollenti, debitamente quietanzati, regolarmente iscritte nei libri dei beni ammortizzabili;
- d) elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è richiesta l'erogazione del contributo, redatto in conformità al fac-simile predisposto dall'ente istruttore competente. Qualora il numero di documenti di spesa sia superiore a 10 è necessario che detto elenco sia trasmesso in formato elettronico;
- e) relativamente alle E.S.Co, copia del contratto di rendimento energetico stipulato fra la E.S.Co. ed il soggetto cliente;
- f) progetti rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale per la parte relativa all'intervento agevolato, **se diversi da quelli allegati alla domanda di contributo**. I progetti non sono necessari nel caso di caldaia a biomassa che non preveda la realizzazione del deposito e/o posa in opera tubazioni e sottostazioni nel caso di fornitura di calore ad edifici ed impianti diversi (scheda A), nel caso di collettori solari (scheda B), di pompe di calore (scheda C), di impianti fotovoltaici (scheda D), di cogenerazione ad alto rendimento che non preveda la realizzazione del deposito e/o posa in opera tubazioni e sottostazioni nel caso di fornitura di calore ad edifici ed impianti diversi (scheda K);
- g) indicazione degli estremi o copia del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti, rilasciati ai sensi della legge urbanistica;
- h) copia semplice della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune relativa alle opere oggetto di agevolazione o dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante l'inizio dei lavori;
- i) dichiarazione di fine lavori presentate al Comune relativa alle opere oggetto di agevolazione o dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante la data di fine dei lavori stessi;

- l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante che:
1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili con le norme urbanistiche previste per l'area su cui insiste l'immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede l'erogazione del contributo;
 2. gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del contributo sono stati realizzati in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie per la destinazione prevista;
 3. il soggetto beneficiario o utilizzatore nel caso di interventi realizzati da E.S.Co., utilizza gli interventi agevolati per i quali si chiede l'erogazione del contributo per l'esercizio delle attività previste;
- m) per domande con spesa prevista superiore ad euro 1.000.000,00 dichiarazione di una banca attestante la concessione al soggetto beneficiario di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di importo almeno pari al 50% della spesa prevista.

2. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato emesso il documento di pagamento presentato per ottenere il contributo previsto dal presente avviso.

3. Non sono ammessi pagamenti parziali dei documenti di spesa. In tal caso l'importo totale del documento di spesa viene escluso dal finanziamento.

4. La documentazione di cui al presente punto deve essere presentata all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata (PEC), oppure, qualora disponibile, tramite piattaforma on line messa a disposizione dei richiedenti dall'organismo istruttore, previa apposita registrazione alla predetta piattaforma.

5. In caso di malfunzionamenti nel caricamento della documentazione, gli stessi dovranno essere prontamente segnalati al seguente indirizzo mail apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it. Qualora i malfunzionamenti non fossero rapidamente risolvibili, è consentito l'inoltro della documentazione tramite posta elettronica certificata (PEC), al fine di permettere il pieno rispetto dei termini.

6. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a regolarizzazione di quella presentata, fissando un termine massimo di un mese per la presentazione della stessa, anche successivamente alla data di rendicontazione degli investimenti ammessi. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine fissato, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuarsi entro un termine massimo di un ulteriore mese; decorso inutilmente il termine assegnato, se la carenza della documentazione agli atti è tale da non poter istruire utilmente la domanda di rimborso, viene disposta la decadenza del contributo; laddove la carenza della

documentazione agli atti renda impossibile definire solo l'ammissibilità di alcune spese, queste non saranno considerate ammissibili.

7. In caso di esecuzione parziale dell'intervento, rispetto al progetto originariamente presentato, la liquidazione è disposta in misura proporzionale alla parte di intervento eseguita, a condizione che si dimostri la funzionalità dell'intervento e la sua esecuzione in armonia al progetto proposto. In caso contrario è disposta la decadenza dal contributo.

8. Nel caso in cui gli investimenti realizzati risultino di importo inferiore a quello ammesso a finanziamento il contributo dovrà essere rideterminato in funzione della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, nel rispetto dei limiti minimi di spesa previsti per ciascuna tecnologia/tipologia.

ALLEGATO 5

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

1. I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:

- a) **realizzare il progetto di investimento approvato.** Non è accoglibile la modifica relativa alla scheda di intervento inizialmente programmata, pena la decadenza del contributo concesso. In caso di parziale realizzazione del progetto di investimento non viene disposta la decadenza del contributo solo a condizione che sia dimostrata la funzionalità di quanto realizzato. E' possibile la sostituzione dei beni presentati nel progetto approvato con altri aventi caratteristiche tecniche analoghe. È inoltre ammessa la compensazione della spesa tra le varie voci di spesa ammessa a finanziamento;
- b) **rispettare i termini di avvio e rendicontazione del progetto.** Nel caso in cui risulti che il progetto era già stato avviato alla data della presentazione della domanda di agevolazione, ove il contributo sia concesso ai sensi del Regolamento 651/2014, e nel caso in cui non venga rispettato il termine per la rendicontazione delle spese, viene disposta la decadenza del contributo;
- c) **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per 10 anni.**

2. La durata dell'obbligo di cui al precedente comma 1, **lettera c**, decorre dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori.

3. La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa intervenuti prima del completamento del progetto, viene disposta la decadenza totale del contributo. La cessazione dell'attività conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale comporta la decadenza dei contributi non ancora erogati.

4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «incentivi alle imprese» e dei pertinenti criteri applicativi in materia di modificazioni soggettive, subentri e trasferimenti non costituiscono violazione degli obblighi:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;
- c) le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese».

5. Per ottenere il trasferimento del contributo il soggetto subentrante nuovo beneficiario dell'agevolazione deve presentare la seguente documentazione entro 60 giorni dalla data di subentro:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, o dall'erede in caso di successione in impresa individuale, attestante:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - b) nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
2. foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) l'individuazione dell'impresa, comprensiva di sede legale ed eventuali unità locali, data di costituzione, dimensione;
 - b) l'impegno del soggetto subentrante a continuare il progetto di investimento, e ad assumere gli obblighi relativi, compreso il rispetto dell'obbligo dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 (principio di stabilità);
3. copia dell'atto di acquisizione del ramo d'azienda, fusione o scissione d'impresa, successione per causa di morte in impresa individuale, qualora non già depositati in Camera di Commercio.

6. In caso di:

- mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione;
- mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata in precedenza;
- mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati nel presente avviso, verrà disposta la decadenza totale delle agevolazioni concesse.

7. La sostituzione di singoli beni, parte di impianti agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al presente punto. La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

8. In caso di sospensione dell'attività i termini sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

9. Le violazioni alla disciplina sopra richiamata e agli ulteriori obblighi sottoriportati sono così regolate:

- a) **il mancato rispetto del vincolo di destinazione** comporta la decadenza totale del contributo;
- b) **il mancato rispetto del vincolo di destinazione per cessazione dell'attività conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale** comporta la decadenza solo dei contributi non ancora erogati;

- c) **la violazione delle condizioni per la sostituzione di singoli beni parte di impianti** comporta la decadenza totale dei contributi; tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la decadenza del contributo riferito alla differenza di prezzo;
- d) **il mancato rispetto delle modalità e condizioni, previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 “incentivi alle imprese” e dei pertinenti criteri applicativi, con cui procedere alle operazioni di cui al comma 4.**, relativamente a tutti o ad una parte dei beni agevolati comporta la decadenza totale dei contributi;
- e) **accettare i controlli** di cui alla sezione 10) dell’avviso e più in generale ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti in virtù dal presente avviso, dall’atto di concessione e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 “sugli incentivi alle imprese”, consentendo l’accesso ai locali dell’azienda e collaborando per lo svolgimento dell’attività istruttoria volta alla concessione del contributo; in caso contrario viene disposta la decadenza del contributo;
- f) **comunicare tempestivamente all’ente istruttore** qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell’operazione di cui al successivo punto o) del presente allegato; qualora dalla mancata comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la violazione considerata;
- g) applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e gli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la garanzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Nel caso in cui l’organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni di obblighi sono assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) la decadenza dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
 - b) la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell’Amministrazione provinciale;
 - c) per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in giudicato è disposta la decadenza dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all’erogazione dei

contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera c) è rimosso. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta, l'accertamento della violazione comporta la decadenza dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalla struttura competente – il beneficiario non regolarizza la propria posizione;

- h) **rispettare le prescrizioni in materia di cumulo** degli aiuti di cui al presente avviso; in caso di violazione viene disposta la decadenza del contributo;
- i) **adempiere agli obblighi di informazione**, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto come definiti nell'allegato "Obblighi di Informazione e pubblicità del presente avviso; in caso di violazione, l'Amministrazione comunicherà specifiche prescrizioni di adeguamento, concedendo un termine utile di adempimento: in caso di mancato adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato, verrà disposta la decadenza totale del contributo se la violazione comporta l'impossibilità di mantenere il finanziamento europeo per l'iniziativa in oggetto;
- l) **rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata, secondo quanto indicato nell'allegato 1 "spese ammissibili e rendicontazione" dell'avviso, apponendo il CUP ovvero la dicitura sostitutiva, sulla documentazione di spesa;
- m) **presentare documentazione veritiera**. Viene disposta la decadenza del contributo laddove la non veridicità della documentazione incide sull'ammissibilità della domanda di agevolazione; laddove la non veridicità della documentazione presentata non osti all'ammissibilità della domanda di agevolazione, ma riguardi la spesa ammissibile, viene disposta la decadenza del contributo nella misura corrispondente alla spesa oggetto della documentazione in questione, se del caso anche totale;
- n) **conservare la documentazione amministrativa e contabile** nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale, in particolare, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e rendicontata deve essere mantenuta disponibile secondo le seguenti indicazioni. Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere resi disponibili su richiesta alla Provincia autonoma di Trento, alla Commissione Europea e alla Corte dei conti europea per un periodo di 10 anni a decorrere dall'ultimo pagamento al beneficiario. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- o) **rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni** di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013. In virtù di tale principio, al di là di quanto espressamente previsto nei punti sopra richiamati, non si devono introdurre modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecuzione compromettendone gli obiettivi originari, nei 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine.

10. La decadenza del contributo, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento previsto dall'UE. Nel caso di violazione di più aspetti, l'importo complessivamente revocato deriva dalla somma delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni. I procedimenti di decadenza del contributo sono in capo all'ente istruttore responsabile della gestione del presente avviso, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese" e la disciplina da essa dettata o a cui essa rimanda. In ogni caso è garantito il contraddittorio tra l'Amministrazione provinciale e i soggetti beneficiari a cui viene data la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

ALLEGATO 6

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

2. Essi devono fornire alla Provincia Autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto, sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale, titolare del programma di investimento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

3. I beneficiari si impegnano inoltre a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

4. Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente avviso.

5. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dallo Stato Italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.

- 1) Durante l'esecuzione di un progetto sostenuto dal FESR, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti se il progetto comporta il finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.
- 2) Entro tre mesi dal completamento di un progetto, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a. il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b. il progetto consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targhe e i cartelloni temporanei e permanenti indicano il nome e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo FESR; tali riferimenti ne occupano almeno il 25% della superficie.

6. Se il progetto non rientra nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2) il beneficiario è tenuto a collocare un **poster** in un luogo facilmente visibile al pubblico (come l'area di ingresso di un edificio, presso la propria sede o unità operativa), con una descrizione del progetto in formato minimo A3 e importo e fonte del sostegno finanziario.

7. Il beneficiario è inoltre sempre tenuto a rendere disponibile, **qualora abbia un sito web**, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e potenziali risultati, che evidenzii la fonte ed il sostegno finanziario concesso.

8. Tutte le misure di pubblicità di cui sopra riportano **l'emblema dell'Unione Europea**, secondo le seguenti caratteristiche tecniche (Reg. (UE) 821/2014):

- l'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati;
- l'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo;
- quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:
 - quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;
 - il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web;
- il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato;
- se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard


DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile. Colori regolamentari i colori dell'emblema sono: — pantone reflex bule per l'area del rettangolo, — pantone yellow per le stelle. Riproduzione in quadricromia. In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia. Pantone yellow si ottiene con il 100 % del «Process Yellow». Pantone Reflex blue si ottiene mescolando il 100% del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

Internet

Nella gamma web, il Pantone Feflez bule corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il Pantone yellow corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00). Riproduzione monocroma se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



L'accesso al cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia autonoma di Trento, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi ai beneficiari e ai progetti agevolati.

ALLEGATO 7
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13
D. LGS. n. 196/2003

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che:

- a. Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento – Piazza Dante 15, 38122 Trento.
- b. Responsabile del trattamento è.....- Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE).

2. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività individuate nel presente bando, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, c. 1 lett. a) del T.U., ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con l'ausilio di strumenti elettronici e comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U. sopra citato.

3. I dati sono custoditi mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni del Garante. La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalla legge. I dati, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, ai fini dello svolgimento delle attività.

4. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività comporta l'impossibilità di adempiervi. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, agli incaricati dell'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento di obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.

5. I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti ad altri paesi dell'Unione Europea o paesi terzi.

6. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.

ALLEGATO 8 - SCHEDE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE/TECNOLOGIE FINANZIABILI

SCHEDA A				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: CALDAIE A BIOMASSA - a caricamento automatico o manuale				
<p>È finanziata l'installazione, sia su edifici nuovi sia su edifici esistenti, di nuove caldaie o la sostituzione di caldaie esistenti con nuove caldaie aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5; 2. rendimento termico utile non inferiore a 87%+log (Pn) dove Pn è la potenza nominale dell'apparecchio; 3. emissioni in atmosfera tali da beneficiare del coefficiente premiante pari almeno a 1,2 ai sensi del D.M. 16/02/2016 "conto termico"; 4. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> a. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, con volume minimo di 1200 dm³ o di almeno 40 dm³ per kW di potenza nominale; b. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kW; c. per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista. <p>b) per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato; 2. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 allegata al D.M. 16/02/2016, come verificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto con indicazione del combustibile utilizzato. <p>È escluso il finanziamento di caldaie nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomo.</p> <p>Nel caso di due o più nuove caldaie, ai fini del calcolo della spesa ammissibile complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia.</p> <p>Non saranno ammesse a contributo le installazioni di caldaie a biomassa ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, in comuni già metanizzati, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.</p> <p>Sono ammessi a contributo i costi per la fornitura e posa in opera delle tubazioni e sottostazioni nel caso di fornitura di calore per usi di climatizzazione e di processo ad edifici e/o impianti diversi dal luogo di installazione del generatore di calore.</p>				
PERCENTUALE	<i>Regolamento (UE) n. 651/2014 – art. 41 "Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili"</i>	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		65%	55%	45%

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	
<i>Caldaia manuale</i>	Euro 9.000,00 + 100 euro/kW di potenza nominale
<i>Caldaie a pellet</i>	Euro 15.000,00 + 100 euro/kW di potenza nominale
<i>Caldaie a cippato</i>	Euro 20.000,00 + 150 euro/kW di potenza nominale
<i>Serbatoi di accumulo</i>	Euro 1,50/litro di accumulo termico
<i>Deposito biomassa</i>	Euro 550/m ²
<i>Deposito biomassa metallico</i>	Euro 250/m ³
<i>Tubazioni e sottostazioni</i>	A computo
<p style="text-align: center;">INVESTIMENTO ANALOGO (generatore di calore a gas)</p> <p style="text-align: center;">euro 3.000,00 + 60 euro/kW di potenza nominale</p>	

Il contributo è conteggiato sul costo dell'investimento supplementare calcolato come differenza tra la spesa ammissibile e l'investimento analogo.

SCHEDA B				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COLLETTORI SOLARI				
Istallazione di collettori solari finalizzati alla produzione di energia termica per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria. Non è ammesso a contributo l'intervento realizzato su edifici costruiti con concessione edilizia successiva al 31/05/2012. Non saranno ammesse a contributo le installazioni ricadenti in aree per le quali è in esercizio una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Non sono ammessi interventi che presentino un azimut rispetto a Sud maggiore di 90°.				
PERCENTUALE	<i>Regolamento (UE) n. 651/2014 – art. 41</i> <i>“Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili”</i>	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		65%	55%	45%
SOGLIA TECNICA MINIMA	<i>Piano: superficie minima 4 m²</i>			
	<i>Sottovuoto tubolare o a concentrazione: superficie minima 3 m²</i>			
SPESSA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 100.000,00			
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 651/2014			

SPESSA MASSIMA AMMISSIBILE PER INTERVENTO		
	<i>piano</i>	<i>sottovuoto o a concentrazione</i>
$S \leq 10 \text{ m}^2$	€/m ² 1.000,00 *S1	€/m ² 1.200,00 *S1
$S > 10 \text{ m}^2$	€ 10.000,00 + 800,00 €/m ² *S2	€ 12.000,00 + 1.000,00 €/m ² *S2
INVESTIMENTO ANALOGO (serbatoio convenzionale per l'acqua calda sanitaria dello stesso volume dell'impianto solare complessivo) euro 1,5/litro di accumulo		

S =superficie lorda totale;

S1= superficie lorda fino a 10 m² compresi;

S2= superficie lorda per la parte eccedente i 10 m².

La spesa massima ammissibile è calcolata con riferimento alla superficie lorda attribuibile a ciascuno dei due scaglioni di superficie di appartenenza.

Esempio. Collettore piano con superficie totale pari a 12 m²:

$$\text{Spesa massima ammissibile} = \text{€ } 10.000,00 + \text{€/m}^2 \text{ } 800,00 * (12-10) \text{ m}^2 = \text{€ } 11.600,00$$

Il contributo è conteggiato sul costo dell'investimento supplementare calcolato come differenza tra la spesa ammissibile e l'investimento analogo.

SCHEDA C				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: POMPE DI CALORE				
Requisiti tecnici:				
a) gli edifici climatizzati asserviti dall'impianto devono essere realizzati con concessione edilizia rilasciata in data antecedente al 08/10/2005;				
b) il coefficiente di prestazione delle pompe di calore elettriche (COP) e il coefficiente di prestazione delle pompe di calore a gas (GUE) devono soddisfare i coefficienti minimi di prestazione previsti dal "conto termico" di cui al D.M. 16/02/2016. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle norme richiamate nel Decreto Ministeriale citato e suoi allegati;				
c) i contributi possono essere concessi solamente in combinazione con sistemi di climatizzazione invernale aventi temperatura di mandata non superiore a 45° C o usi di processo;				
d) all'interno dei confini dell'area servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per le pompe di calore, fatte salve le limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.				
PERCENTUALE	<i>Regolamento (UE) n. 651/2014 – art. 41 "Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili"</i>	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		65%	55%	45%
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	Euro 150.000,00			
REGIME CONTRIBUTO	Regolamento (UE) n. 651/2014			

CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	
Pompa di calore	Euro 9.000,00 + euro 100,00/kW di potenza nominale
Serbatoio di accumulo	Euro 1,50/litro di accumulo
Perforazione del suolo con sonda	Euro 50,00/ml di perforazione
INVESTIMENTO ANALOGO (generatore di calore a gas) Euro 3.000,00 + euro 60,00/kW di potenza nominale	

Il contributo è conteggiato sul costo dell'investimento supplementare calcolato come differenza tra la spesa ammissibile e l'investimento analogo.

SCHEDA D		
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI		
<p>Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti fotovoltaici che presentano un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90°. Se l'impianto alimenta consumatori di energia elettrica per i quali non sussiste la possibilità economicamente o tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica è ammissibile anche il finanziamento dell'accumulo e dei sistemi connessi per una gestione intelligente dell'energia.</p> <p>Requisiti tecnici:</p> <p>a) l'energia elettrica prodotta dagli impianti (nuovi e vecchi) installati per unità produttiva non supera l'energia elettrica annua media consumata negli ultimi 3 anni o, se maggiore, quella consumata nell'ultimo anno. Nel caso di nuove imprese sarà valutata la stima dei consumi prevista dal progettista;</p> <p>c) gli edifici asserviti dai nuovi impianti fotovoltaici devono essere realizzati con concessione edilizia antecedente il 08/10/2010.</p>		
PERCENTUALE	<i>Regolamento (UE) n. 1407/2013</i>	30%
SOGLIA MINIMA TECNICA	≥ 3 kW	
SPESA MASSIMA	Euro 100.000,00	
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 1407/2013	

CALCOLO SPESE AMMISSIBILI		
Impianto fotovoltaico	$3 kW_p < Potenza\ di\ picco \leq 5 kW_p$	$1.500,00\ \text{€}/kW_p * P$
	$Potenza\ di\ picco > 5 kW_p$	$7.500,00\ \text{€} + 1.000,00\ \text{€}/kW_p * P1$
Accumulo e il suo sistema di gestione	Euro 500,00/kWh di energia nominale accumulata	

P: potenza di picco in kW_p

P1: potenza di picco per la parte eccedente i 5 kW_p

Esempio: Impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 25 kW_p:

Spesa massima ammessa $7.500,00\ \text{€} + 1.000,00\ \text{€}/kW_p * (25-5) = 27.500,00$
ammisibile = €

SCHEDA E			
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: ALTRE INIZIATIVE DALLE QUALI CONSEGUANO RILEVANTI RIDUZIONI DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA NEI PROCESSI PRODUTTIVI			
Realizzazione di iniziative che consentono una economia non inferiore al 20% dei consumi iniziali di energia termica inerenti l'intervento proposto.			
PERCENTUALE	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
	50%	40%	30%
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 5.000.000,00		
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 651/2014		
CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE Euro 1,00/kWh annuo risparmiato			
INVESTIMENTO ANALOGO (generatore di calore a gas) Euro 3.000,00 + euro 60,00 / kW di potenza termica evitata			

Il contributo è conteggiato sul costo dell'investimento supplementare calcolato come differenza tra la spesa ammissibile e l'investimento analogo.

SCHEDA F			
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: ALTRE INIZIATIVE DALLE QUALI CONSEGUANO RILEVANTI RIDUZIONI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEI PROCESSI PRODUTTIVI			
Realizzazione di iniziative che consentono una economia non inferiore al 20% dei consumi iniziali di energia elettrica inerenti l'intervento proposto. Sono esclusi da tale intervento i risparmi energetici su impianti di illuminazione.			
PERCENTUALE	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
	50%	40%	30%
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 5.000.000,00		
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 651/2014		
CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE Euro 1,00/kWh annuo risparmiato			
INVESTIMENTO ANALOGO L'investimento analogo dovrà essere dichiarato da un tecnico abilitato con perizia asseverata giurata			

Il contributo è conteggiato sul costo dell'investimento supplementare calcolato come differenza tra la spesa ammissibile e l'investimento analogo.

SCHEDA G	
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	
<p>I contributi possono essere concessi per interventi di sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne delle attività economiche.</p> <p>Requisiti tecnici:</p> <p>a) ottenere una riduzione dei consumi energetici maggiore o uguale al 50% rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento di sostituzione di corpi illuminanti;</p> <p>b) è esclusa la concessione di contributi nei casi di demo-ricostruzione dell'edificio;</p> <p>c) la soglia minima tecnico-economica si riferisce alla singola unità operativa: è ammissibile l'aumento della quantità degli apparecchi di illuminazione, ove possa essere dimostrato il suddetto risparmio energetico.</p> <p>In tutti i casi deve essere garantito il rispetto delle vigenti disposizioni normative</p>	
PERCENTUALE	50%
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	Euro 150.000,00
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 1407/2013

CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
Euro 1,00/kWh annuo risparmiato

SCHEDA H				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COIBENTAZIONI TERMICHE PARETI ESTERNE				
<p>Interventi di coibentazione di pareti esterne su edifici esistenti già riscaldati che prevedono un incremento minimo di resistenza termica uguale o superiore a 2,50 m² K/W, equivalente mediamente a 10,00 cm di coibente con conduttività uguale a 0,04 W/ m K, comunque nel rispetto del limite minimo previsto dalle vigenti disposizioni normative.</p> <p>E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all'8.10.2005.</p> <p>Sono escluse dai contributi le coibentazioni nei casi di demo-ricostruzione e di ampliamenti di nuova realizzazione.</p>				
PERCENTUALE	<i>Regolamento (UE) n. 651/2014 – art. 38 “Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica”</i>	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		50%	40%	30%
SOGLIA MINIMA TECNICA	Superficie di 100 m ² -			
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 200.000,00			
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 651/2014			

CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
70,00 euro/m ² superficie coibentata le aperture fino a 4 m ² vengono considerate superfici coibentate
INVESTIMENTO ANALOGO ZERO

SCHEDA I				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COIBENTAZIONE DI COPERTURE E DI PAVIMENTI DI EDIFICI ESISTENTI				
Requisiti tecnici: a) gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia antecedente al 08/10/2005, già riscaldati, e gli interventi devono prevedere un incremento minimo della resistenza termica uguale o superiore a 2,00 m ² K/W, equivalente mediamente a 8 cm di coibente con conduttività uguale a 0,04 W/m K; b) la trasmittanza termica U della struttura coibentata, che deve essere rivolta verso l'esterno o verso uno spazio privo di impianto di riscaldamento, deve risultare inferiore o uguale a 0,20 W/m ² K per le strutture di copertura (es. solaio verso sottotetto non riscaldato, copertura piana o a falde verso ambiente esterno, ecc.) ed inferiore a 0,24W/m ² K per le strutture di pavimento (es. pavimento su garage, pavimento su porticato, pavimento su terreno, ecc.); c) sono escluse dai contributi: <ol style="list-style-type: none"> 1. le coibentazioni di tetti nel caso di sopraelevazioni, tranne quanto necessario sopraelevare per eseguire la coibentazione; 2. le coibentazioni nei casi demo-ricostruzione dell'edificio e di ampliamenti di nuova realizzazione 				
PERCENTUALE	<i>Regolamento (UE) n. 651/2014 – art. 38 “Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica”</i>	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		50%	40%	30%
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 651/2014			

CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	
Coibentazione sull'esterno di tetti inclinati e lavori connessi	Euro 100,00/m ²
Coibentazione di tutti gli altri tipi di tetto e pavimento e lavori connessi	Euro 70,00/m ²
INVESTIMENTO ANALOGO ZERO	

SCHEDA J	
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: SOSTITUZIONE DI FINESTRE, PORTEFINESTRE E DI CHIUSURE TRASPARENTI	
Requisiti tecnici: a) le parti dell'edificio riscaldato interessate dall'intervento devono essere realizzate con concessione edilizia antecedente al 08/10/2005; b) è esclusa la concessione di contributi nei casi di demo-ricostruzione; c) la trasmittanza termica U degli elementi sostituiti, indipendentemente dalla zona climatica, deve essere minore o uguale a 1 W/m ² K per tutte le varie categorie di edifici, ad esclusione degli edifici della categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) per i quali è prevista una trasmittanza termica minore o uguale a 1,2 W/m ² K. In tutti i casi deve essere garantito il rispetto delle vigenti disposizioni normative.	
PERCENTUALE	40%
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 200.000,00
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 1407/2013

CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE 420,00 euro/m ² di superficie Per ogni elemento sostituito con superficie minore di 1 m ² viene ammessa a contributo una spesa pari a euro 420,00, fatta salva una fatturazione o un preventivo di importo minore.

SCHEDA K				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO				
<p>Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti di cogenerazione nuovi ad alto rendimento con produzione combinata di energia elettrica e termica.</p> <p>Si considerano ad alto rendimento gli impianti che soddisfano i requisiti minimi di efficienza energetica contenuti nell'Allegato 2 al Piano energetico Ambientale Provinciale 2013-2020 e non sono ammessi a contributo impianti che non siano conformi alle disposizioni ivi contenute.</p> <p>Sono ammessi a contributo i costi per la fornitura e posa in opera delle tubazioni e sottostazioni nel caso di fornitura di calore ad edifici e impianti diversi dal luogo di installazione del cogeneratore.</p>				
PERCENTUALE	<u>impianti alimentati da fonti energetiche definite rinnovabili o alimentati da celle a combustibile: art. 40 Reg. (UE) n. 651/2014</u>	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		65%	55%	45%
	<u>impianti alimentati da fonti energetiche non definite rinnovabili: art. 40 Reg. (UE) n. 651/2014</u>	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		60%	50%	40%
SOGLIA MINIMA TECNICA	1 kWe per fonti rinnovabili o da celle a combustibile 3 kWe per altre fonti			
SPESSA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 1.000.000,00			
REGIME CONTRIBUTO	Reg. (UE) n. 651/2014			

segue:

continua da scheda cogenerazione

CALCOLO SPESA MASSIMA AMMISSIBILE		
	<i>per fonti rinnovabili o celle a combustibile</i>	<i>per altre fonti</i>
$1 kW_e \leq P_e \leq 3 kW_e$	5.000,00 €/kW _e * P _e	-
$3 kW_e < P_e \leq 10 kW_e$	15.000 € + 2.750,00 €/kW _e * P	7.500,00 €/kW _e * P + 2.500,00 €/kW _e * P
$10 kW_e < P_e \leq 50 kW_e$	34.250,00 € + 2.200,00 €/kW _e * P1	25.000,00 € + 2.000,00 €/kW _e * P1
$50 kW_e < P_e \leq 150 kW_e$	122.250,00 € + 1.650,00 €/kW _e * P2	105.000,00 € + 1.500,00 €/kW _e * P2
$P_e > 150 kW_e$	287.250,00 € + 1.100,00 €/kW _e * P3	255.000,00 € + 1.000,00 €/kW _e * P3
Serbatoio di accumulo	Euro 1,50/litro di accumulo termico	
Tubazioni e sottostazioni	A computo	
INVESTIMENTO ANALOGO		
Potenza termica	Generatore di calore a gas Euro 3.000,00 + euro 60,00/kW di potenza termica dell'impianto	
Potenza elettrica	Euro 70,00/kW di potenza elettrica dell'impianto	

P: potenza elettrica per la parte eccedente i 3 kW_e fino a 10 kW_e

P1: potenza elettrica per la parte eccedente i 10 kW_e fino a 50 kW_e

P2: potenza elettrica per la parte eccedente i 50 kW_e fino a 150 kW_e

P3: potenza elettrica per la parte eccedente i 150 kW_e

La spesa massima ammissibile è calcolata con riferimento alla Potenza elettrica (P_e) in kW_e

Esempio. Impianto di cogenerazione ad alto rendimento da fonte rinnovabile con potenza elettrica pari a 100 kW_e:

$$\text{Spesa massima ammissibile} = 122.250,00 \text{ €} + 1.650,00 \text{ €/kW}_e * (100-50) = 204.750,00 \text{ €}$$

Il contributo è conteggiato sul costo dell'investimento supplementare calcolato come differenza tra la spesa ammissibile e l'investimento analogo.

ALLEGATO 9 – AUDIT ENERGETICO

SCHEDA - AUDIT ENERGETICI

REQUISITI TECNICI:

- i contributi possono essere concessi solo a piccole e medie imprese non obbligate all'esecuzione di diagnosi energetiche ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs 4 luglio 2012, n. 102;
- gli audit devono essere svolti in maniera indipendente da:
 - società di servizi energetici;
 - esperti in gestione dell'energia;
 - auditor energetici;
 - soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008;
 - altri soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.
- gli audit devono essere condotti in base alla norma europea UNI CEI EN 16247-1-2-3-4 elaborati sui seguenti orientamenti minimi:
 - a) sono basati sui dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia) sui profili di carico;
 - b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
 - c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine;
 - d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;
 - e) contenere un'analisi tecnico-economica in merito alla possibilità di allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o alla cessione/acquisto di calore cogenerato laddove l'attività economica soggetta ad audit energetico sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento.

In caso di domande relative alle schede E) e F) di spesa prevista superiore ad euro 1.000.000,00, la diagnosi energetica, qualora redatta in data successiva all'entrata in vigore del presente avviso, deve essere elaborata unicamente da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o da altri soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Il sopra citato limite di euro 1.000.000,00 è valutato con riferimento alla somma di entrambe le schede E) ed F).

PERCENTUALE	<i>Regolamento (UE) n. 1407/2013</i>	Piccole e medie imprese
		50%
SPESA MINIMA AMMISSIBILE		---
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE		Euro 10.000,00
REGIME CONTRIBUTO		Reg. (UE) n. 1407/2013